

PNRR - Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 - D.D. 3277 del 30.12.2021- Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione
Progetto SAMOTHRACE - Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center
CUP J43C22000310006 - codice identificativo ECS00000022

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE E AMBIENTALI (CHIBIOFARAM) dell'Università degli Studi di Messina, con sede in Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina, Codice Fiscale 80004070837 - Partita IVA 00724160833, da qui in avanti indicata per brevità col solo termine "Università"

e

la società _____, con sede _____, – Partita IVA _____;

da qui in avanti indicata per brevità col solo termine "Società"

per

l'affidamento FORNITURA DI UN MICROSCOPIO A FORZA ATOMICA PER MISURE AFM RAMAN CONFOCALE TERS SIA IN CAMPIONI SOLIDI CHE LIQUIDI (Numero Gara ANAC 9119911) - CIG 9850565F61 - UBUY G07730 - CUP J43C22000310006.

p r e m e s s o:

-che con D.D.G. n. 3277 del 30 dicembre 2021 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione.

- che con D.D.G. n. 1059 del 23/06/2022, con cui il MUR ha ammesso a finanziamento l'Ecosistema dell'Innovazione "Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center - SAMOTHRACE", ambito di intervento "4.Digital, Industry, Aerospace", domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ECS00000022, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo "Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center - SAMOTHRACE", con un contributo complessivo di euro 119.000.000,00 di cui 21.233.853,77 di competenza dell'Università degli Studi di Messina.

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 08 novembre 2022 (prot. n. 143935/2022) il Prof. Salvatore Cuzzocrea è stato nominato Responsabile Scientifico per l'Università degli Studi di Messina, del progetto "Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center - SAMOTHRACE" ed al contempo è stata affidata la gestione amministrativo-contabile del progetto al Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali (CHIBIOFARAM), cui afferisce il suddetto docente.
- che con la sopra citata delibera è stato, altresì, autorizzato il Direttore del Dipartimento Chibiofaram, ad adottare tutti i necessari provvedimenti per la definizione (indizione, aggiudicazione, stipula ed atti consequenziali) delle singole procedure di acquisto di beni e servizi previste dal piano economico, nel rispetto del valore complessivo del Progetto SAMOTHRACE.
- che con D.D. Rep n. _____ del _____ è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di un FULL EQUIPPED AFM FOR BIO SAMPLE - Microscopio a forza atomica per misure AFM - Raman confocale - TERS sia in campioni solidi che liquidi.
- che la fornitura rientra tra gli acquisti di attrezzature scientifiche finanziati all'interno del budget complessivo assegnato nell'ambito del progetto "Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center - SAMOTHRACE" - codice identificativo ECS00000022 - CUP J43C22000310006;
- che, a tal fine, il Bando è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data _____, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. _____, sul profilo del committente, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
- che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui infra e, relativamente all'offerta economica, ha offerto una percentuale di ribasso sull'importo a base di gara pari a _____ % (_____per cento)
- che la gara è stata aggiudicata con D.D. n. _____ del _____, previa verifica della proposta di aggiudicazione
- che in data _____- con istanza Prot. Ingresso n. _____- è stata inoltrata telematicamente alla B.D.N.A. la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 91, D. Lgs. 2011 n. 159, nei confronti della Società _____

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e i documenti di offerta dell'Appaltatore ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 - Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per la fornitura e posa in opera di un microscopio a forza atomica per misure AFM RAMAN confocale TERS sia in campioni solidi che liquidi.

Sono parte integrante della fornitura i servizi di trasporto, consegna e installazione, nonché di garanzia e assistenza, come dettagliatamente specificati nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a prestare la fornitura e i servizi correlati con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e nei documenti di offerta dell'Appaltatore medesimo, ai quali si rinvia ai sensi dell'Art. 1 del presente Contratto.

L'appaltatore si impegna altresì ad assicurare la disponibilità di tutti i ricambi, accessori e consumabili e il servizio di assistenza tecnica per non meno di 10 anni dalla data del collaudo;

Art. 3 – Termini di esecuzione

A seguito della sottoscrizione del presente contratto l'Università emetterà l'ordine di fornitura. Gli strumenti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati e la relativa installazione dovrà essere completata entro la data accordata tra le parti e comunque non superiore ai quattro mesi dalla data del presente contratto.

Art. 4 – Importo

L'importo complessivo a corpo per l'esecuzione della fornitura ammonta a euro _____ (_____), oltre IVA. L'appalto non presenta rischi interferenti e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Il suddetto corrispettivo a corpo è fisso ed invariabile ed è comprensivo di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e nei documenti di offerta dell'Appaltatore.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi in quanto la durata del contratto è inferiore all'anno.

Art. 5 – Fatturazione e termini di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione.

Con il rilascio di ciascun Certificato di regolare esecuzione e del Verbale di collaudo

l'Università autorizzerà l'Appaltatore a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013, che dovrà:

- essere intestata all'Università degli Studi di Messina, Dip. Chibiofaram, V.le Ferdinando Stagno d'Alcontres – Polo Papardo - Messina;
- contenere il codice univoco ufficio YQ0905;
- riportare il CIG della procedura;
- riportare il CUP di Progetto: J43C22000310006 – Samothrace
- riportare la denominazione del Progetto: "Sicilian MicronanoTech Research And Innovation Center - SAMOTHRACE"
- riportare il numero dell'ordine, la descrizione della fornitura, i costi unitari ed il costo totale;
- contenere lo "split payment" – scissione del pagamento, ai sensi dell'art 17 ter, comma 1 DPR N. 633/72 s.m.i..

Il pagamento di ciascuna fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto, in relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del Codice. Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento della fattura entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'Art. 6 del presente Contratto.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata

normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, dall'Appaltatore, da eventuali subappaltatori o subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC, riportato al precedente Art. 5 del presente Contratto.

L'Appaltatore ha provveduto a comunicare all'Università - con nota acquisita tramite Posta Elettronica Certificata in data XXX - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui al successivo Art. 13 del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procederanno ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Messina.

CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte

dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

oppure

Art. 8 – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] -

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____. Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del Codice.

CAPO IV – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 9 – Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva di Euro _____, mediante polizza n. _____ emessa il _____ da _____.

(La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università).

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia definitiva sarà svincolata al termine dell'esecuzione di tutti i servizi correlati alla fornitura, che costituiscono parte integrante delle prestazioni contrattuali.

In ragione di ciò, la cauzione definitiva sarà svincolata al termine del periodo totale di garanzia, come offerto dall'Appaltatore.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del Codice.

CAPO V - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 10 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché a quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 11 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici, nella materia oggetto dell'appalto e di ogni altra normativa cui il Capitolato Speciale di Appalto faccia riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi di Messina" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet:

, e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione ipso iure del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

CAPO VI – VIOLAZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO

Art. 12 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione della fornitura e dei servizi a essa collegati, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

a) Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e/o installazione delle strumentazioni, l'Università potrà applicare una penale pari a euro 500,00, fino ad un massimo di 10 giorni

solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

L'Università detrarà l'importo delle penali dall'importo del rateo di corrispettivo successivo alla contestazione.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'Art. 9 del presente Contratto.

L'Università procederà alla contestazione del ritardo attraverso comunicazione in forma scritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite PEC.

L'Appaltatore potrà fornire eventuali proprie controdeduzioni scritte, anche tramite PEC. Il Responsabile Unico del procedimento può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Art. 13 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'Art. 6, dall'Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto - Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 11 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa e dall'Art. 12 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notifichi per iscritto (anche a mezzo PEC) all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale. L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente Art. 9 del presente Contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Rimane, in ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 14 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione,

di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente Art. 9 del presente Contratto.

Art. 15 – Affidamento a terzi

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 13 del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'Art. 14 del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire la fornitura, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso. Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 16 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 17 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Messina. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti all'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a

carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETA'**

(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
CHIBIOFARM**

dell'Università degli Studi di Messina
Prof. Sebastiano Campagna
(firmato digitalmente)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli Art. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 11 – 12.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETA'**

(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
CHIBIOFARM**

dell'Università degli Studi di Messina
Prof. Sebastiano Campagna
(firmato digitalmente)